

CITTA' DI PARABITA Provincia di Lecce

BANDO DI CONCORSO - Anno 2021 - PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431.

Il Responsabile del Settore 2: Servizio Sociale Professionale

In esecuzione dell'Atto Dirigenziale n. 412 del 9.12.2022 - Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Politiche Abitative - sono aperti i termini per la partecipazione al Bando Pubblico di concorso, al fine dell'assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi dell'art.11 della legge 9.12.1998 n. 431, relativi all'anno 2021.

Al Comune di Parabita sono stati assegnati \in **4.537,10**; con deliberazione di G.C. n. 8 del 19.01.2023, l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad incrementare la somma erogata dalla Regione Puglia con una quota a proprio carico pari ad \in 907,42 (20% del contributo regionale), per un totale complessivo di \in **5.444,52.**

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per la partecipazione al concorso, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

a) **REDDITO COMPLESSIVO** del nucleo familiare, conseguito nell'anno 2021, non superiore all'importo di Euro 13.405,08 (circolare Inps n. 197 del 23.12.2021) **Fascia A**;

oppure

b) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare, conseguito nell'anno 2021, (il reddito di riferimento è quello definito dall'art.3, comma 1 lettera e della L.R.n.10/2014 con le riduzioni previste dalla legge 457/78 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni), non superiore all'importo di Euro 15.250,00 **Fascia B**;

Inoltre:

- c) Cittadinanza italiana:
- **d)** Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D. Lgs. n. 30 del 06/02/2007;
- e) Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità per l'anno 2021;
- **f**) Residenza nel Comune di Parabita nell'immobile, condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;
- g) Contratto di locazione ad uso abitativo, per l'anno 2021, regolarmente registrato, per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1,A8,A9 e che, per quanto attiene alla superficie utile, non superi 95 mq., <u>fatta eccezione</u> per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) oppure presenza nel nucleo familiare di 3 figli minorenni a carico, nucleo familiare monogenitoriale, o separato o divorziato nonché presenza in famiglia di almeno un soggetto disabile (fisico, psichico e sensoriale con invalidità accertata almeno del 75%)
- h) L'abitazione condotta in locazione non deve trovarsi in zona di pregio, come definito da

accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99, art. 1, e del 30/12/2002, art. 1, comma 2, ovvero, deve trovarsi in zona di pregio ma in cattive condizioni (gli infissi non sono in buono stato - manca o non funziona il riscaldamento - manca o non funziona l'autoclave-manca l'ascensore se l'appartamento è dal terzo piano in su);

- i) Il locatario non abbia vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a-padre-fratello-sorella-nonno-nipote (figlio di figlio/a) del richiedente o della moglie) o di matrimonio con il locatario:
- j) Nessun componente del nucleo familiare, relativamente all'anno 2021, abbia titolarità dell'assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi IACP, case parcheggio, etc.);
- k) Nessun componente del nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo, così come definito all'art.10, comma 2, della L. R. n. 10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio, oppure nel caso la titolarità sia relativa alla "nuda proprietà".
- 1) Di non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi, prodotta nell'anno 2022 per l'anno 2021, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98.
- **m**)Di non aver beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19, percepito per l'annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio.

Non saranno accolte le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative a contratti stipulati per finalità turistiche.

<u>I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d.</u> reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza.

SI PRECISA CHE:

- 1. Per **REDDITO COMPLESSIVO** di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2022 Dati Fiscali rigo 1 o rigo 2, per il modello 730/2022: 730-3 il rigo 11, per il modello Unico 2022 PF il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD; vanno obbligatoriamente computati inoltre, pena esclusione, tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e della L .n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017);
- 2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ne fanno parte, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge;
- 3. Il valore del canone di locazione, corrisposto nell'anno 2021, è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro; il contributo sarà corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l'anno 2021, anno di riferimento del fondo, le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;
- **4.** Per i soggetti di cui alla precedente lettera **a**) il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul reddito risulti non inferiore al 14%; per essi il contributo non può essere

- superiore a Euro 3.098,74;
- **5.** Per i soggetti di cui alla precedente lettera **b**) la legge 457/78 art. 21 (a cui si riferisce l'art. 3 comma 1 lettera e della L. R. n. 10/2014) e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il **REDDITO COMPLESSIVO** del nucleo familiare, conseguito nell'anno 2021, sia diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Il reddito così calcolato non deve essere superiore a Euro 15.250,00; per essi il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24%;
- **6.** Per i soggetti di cui alla precedente lettera **b**) il contributo non può essere superiore Euro 2.324,06;
- 7. Per i Nuclei Familiari che dichiarino reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione indicata di seguito:
 - dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
 - dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce alo pagamento del canone, oppure
 - nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato;
- **8.** L'erogazione dei contributi, da effettuarsi in un'unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e, comunque, entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate.
 - In caso di insufficienza dei fondi, i contributi verranno erogati applicando alla originaria entità una riduzione proporzionale alla differenza fra la somma disponibile e l'importo complessivo delle richieste ammesse;

In ottemperanza al dispositivo della L. R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), modificato dall'art. 72 della L. R. n. 29 dicembre 2017, n. 67, i destinatari dei contributi concessi, ai sensi del presente provvedimento, potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- Genitori separati o divorziati residenti in Puglia;
- Disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- Presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della 5 febbraio 1992 n. 104.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L. R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D. L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli artt. 570 e 572 del codice penale

MODALITÀ' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate su appositi moduli, in dotazione presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Parabita - Sportello di Segretariato Sociale, sito in via Luigi Ferrari, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, ed il martedì e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e/o scaricabili dal sito: https://www.comune.parabita.le.it/it.

La domanda contiene un questionario - sotto forma di autocertificazione - formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive, il cui possesso dà diritto al contributo relativo.

Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.

È obbligatorio allegare alla domanda:

- Copia di documento d'identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità
- Solo per i Nuclei Familiari che dichiarino reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, <u>alla domanda deve essere allegata pena</u> l'esclusione:
 - o Attestazione dei Servizi Sociali del Comune di aver fornito assistenza o autocertificazione:
 - Oppure, la dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che ha contribuito al pagamento del canone
 - Oppure, nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dal proprio nucleo familiare, che deve essere congruo rispetto al canone versato.

Inoltre, per una più spedita e corretta istruttoria della pratica, per consentire il controllo preventivo e successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, si richiede di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Copia della ricevuta di versamento tassa di registro del contratto relativa all'anno 2021 o documentazione attestante la scelta dell'opzione della cedolare secca;
- Copia della visura catastale o cartella di pagamento della TARI, da cui poter rilevare i mq. utili dell'abitazione condotta in locazione;
- Copie ricevute pagamento del canone per l'anno 2021;
- Copia della dichiarazione dei redditi (Mod. Certificazione Unica 730 Unico 2022 etc.) di ciascun componente del nucleo familiare, relativamente ai redditi percepiti, nell'anno 2021, e dichiarati nel prospetto riepilogativo della domanda;
- Copia dell'Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea (per i Cittadini dell'Unione europea);
- Titolo di soggiorno in corso di validità per l'anno 2021;
- Visura catastale/autocertificazione di eventuali proprietà immobiliare da cui risulti la categoria catastale e l'inadeguatezza o l'inabitabilità dell'immobile come da punto k) dei requisiti per l'ammissione al concorso;
- Documentazione a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata;
- Altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione.
- Modulo banca con l'indicazione IBAN corretto su cui effettuare l'accredito. Si fa presente che il cc. postale contrassegnato dai seguenti **CAB/ABI 07601/03384** non può essere utilizzato per il pagamento tramite bonifico.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata per 10 gg all'Albo pretorio del Comune per eventuali osservazioni e opposizioni. Quando la Regione comunicherà le premialità aggiuntive si provvederà ad apportare le eventuali modifiche relative ai ricorsi accolti e si provvederà alla elaborazione della Graduatoria definitiva comprensiva dell'eventuale importo della premialità e non sarà più possibile apportare modifiche e correzioni.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare.

Il Comune si riserva di richiedere, in qualunque momento, la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) e le relative richieste escluse dai benefici.

ATTENZIONE: Il Comune, nel caso di dichiarazioni dubbie, invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle

autocertificazioni.

SARÀ INOLTRE MOTIVO DI ESCLUSIONE:

- L'incompletezza della domanda di partecipazione;
- La mancata apposizione della firma del richiedente;
- La mancanza della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, dalla data di pubblicazione del presente Bando ed entro il giorno **10 marzo 2023 ore 12:00**, pena l'esclusione, presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Parabita - Sportello di Segretariato Sociale - oppure inviate a mezzo PEC, al seguente indirizzo <u>info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it</u> ed indirizzate al Responsabile del Settore 2, e, comunque, pervenute all'Ufficio Protocollo entro il **10 marzo 2023 ore 12:00**.

Il Comune di Parabita - Ufficio Servizi Sociali - si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento documentazione integrativa relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Data del Bando 10/02/2023.

Città di Parabita, lì 10 febbraio 2023.

Responsabile del Settore 2 ft. Tiziana PINO